

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 137 del 25/07/2012 - rif. PREC 111/12/L

Parere di Precontenzioso n. 137 del 25/07/2012 - rif. PREC 111/12/L d.lgs 163/06 Articoli 37, 53 - Codici 37.1, 53.1.2

Corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento ed esecuzione. Obbligo di dichiarazione - Obbligo di indicazione delle risorse messe a disposizione dell'impresa concorrente in caso di avalimento - Indicazione del professionista incaricato della progettazione in caso di appalto integrato. Potere di soccorso - Esaustività del requisito di attestazione SOA riportante l'annotazione a comprova della qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione per partecipare ad un appalto integrato. Alternatività degli altri requisiti indicati nel bando di gara - Sigillatura con ceralacca dei plichi contenenti le offerte a pena di esclusione. Compatibilità con la novella legislativa di tassatività delle cause di esclusione- L'art. 37, comma 13, del D.lgs. 163/2006, con disposizione valida per tutti gli appalti, stabilisce che i concorrenti riuniti in ATI devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, per cui è evidente che deve sussistere una perfetta corrispondenza tra quota di lavori (o, nel caso di forniture o servizi, di parti di esse) eseguita dal singolo operatore economico e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento, e che vi è la necessità che sia l'una che l'altra siano specificate dai componenti del raggruppamento all'atto della partecipazione alla gara. Inoltre, con riferimento all'appalto integrato, secondo il Consiglio di Stato (v. sez. III, 16 novembre 2011, n. 6048), anche per le gare pubbliche aventi ad oggetto il conferimento di un incarico di progettazione trova applicazione il suddetto principio generale, nel caso di partecipazione di associazione temporanea d'impresе, con la conseguenza che, in caso di mancata osservanza di tale obbligo, l'offerta contrattuale è inammissibile.

Parere di Precontenzioso n. 137 del 25/07/2012 - rif. PREC 111/12/L d.lgs 163/06 Articoli 49 - Codici 49.1

E' preciso onere del concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a "prestare" il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo e strumentale. Pertanto la clausola disciplinare prescrittiva della dettagliata indicazione delle risorse oggetto di avalimento non comporta alcun inutile aggravio del procedimento.